



CONVEGNO in modalità mista (presenza e webinar)

Lunedì 19 maggio dalle 15.30 alle 19.30

Sala Convegni ODCEC di Messina - Via Santa Maria Alemanna, 25 – Messina

Novità nel modello Redditi25

Saluti:

Dott. Francesco Vito - *Presidente ODCEC di Messina;*

Programma

Relatore:

Dott. Danilo Sciuto - *Commercialista – partner “Commercialista Telematico” – membro
Commissione “Imposte Dirette” presso il CNDC.*

Relatore:

Dott. Francesco Morgia - *Sales Manager – Indirect Sales Ranocchi Software srl.*

- SignBook, la soluzione per la firma a distanza dei documenti

Termini di versamento delle imposte

Formazione

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, quindi **entro il 30 giugno 2025** se con esercizio coincidente con l'anno solare.

I soggetti che approvano il bilancio **oltre** il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.

Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

ACCONTI - Soggetti ISA

Per i **soggetti ISA** che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti, i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati **in due rate ciascuna nella misura del 50%**.

Soggetti aderenti al Concordato preventivo biennale

L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del CPB è calcolato sulla base dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
- se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE LA RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025 e comunicazione CPB

Formazione

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Comunicazione CPB	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025



Aliquote irpef

Formazione

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)		IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI		
	fino a euro	28.000,00	23	23% sull'intero importo		
oltre euro	28.000,00	e fino a euro	50.000,00	35	6.440,00 +	35% parte eccedente 28.000,00
	oltre a euro	50.000,00	43	14.140,00 +	43% parte eccedente	50.000,00

Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

Primo immobile: 21%

Dal secondo al quarto: 26%

Dal quinto: posizione Iva

Riduzione del canone di locazione e mancata registrazione



di Danilo Sciuto

Pubblicato il 13 Maggio 2025

Bonus tredicesima («Natale»)

Formazione

Sezione V RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)	RC14							
	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati	Redditi di lavoro dipendente	Bonus erogato	Restituzione Bonus per assenza dei requisiti	Giorni bonus
	1	2	3	4	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00	,00		



Colonna 6 (Bonus erogato)

Riportare l'importo indicato nel punto 723 della Certificazione Unica 2025 ove è riportato l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha erogato al dipendente. In presenza di più Certificazioni Uniche non conguagliate riportare la somma degli importi indicati nei punti 723 delle singole CU.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello Redditi l'importo dell'indennità riconosciuta ma non erogata, indicato nel punto 724 della Certificazione Unica.

Lavoratori autonomi Impatriati

- Nel quadro RE, sono stati previsti appositi codici da indicare nella casella “impatriati”, per consentire di applicare l’agevolazione prevista per i soggetti esercenti arti e professioni che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato a decorrere dal 2024, per i quali i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono, entro il limite annuo di 600.000 euro, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, ovvero limitatamente al 40 per cento, in presenza di figli minori. (art. 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).

Maggiorazione costo del personale

Formazione

- Sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

RF55

Codice 66, l'ammontare della maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);

codice 67, l'ammontare della maggiorazione del 30% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);

Reddito di attività trasferite nel territorio dello stato

Formazione

- Nei quadri RF e RG, ai righi RF50 e RG23, è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).

Redditi derivanti dalla produzione di vegetali

Formazione

- Nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell'art. 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all'art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

Codice identificativo nazionale

Formazione

- È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS nel quale i contribuenti che compilano il presente fascicolo indicano il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207);

Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Formazione

- Nel quadro RS è stata inserita una nuova sezione per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all'art. 177-bis del TUIR che possono verificarsi in capo alle persone fisiche (art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192)

Affrancamento straordinario delle riserve

Formazione

■ E' stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

SEZIONE VII-B

Affrancamento
straordinario
delle riserve

		Imponibile		Imposta	Prima rata
RQ29	Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	¹ 50.000 .00	10%	² 5.000 .00	³ 1.250 .00

Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura

- Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un'attività d'impresa nel settore agricolo ed esercitato l'opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).

Soggetti controllati non residenti (CFC)

Formazione

- Nel quadro RM e nel quadro FC è stata prevista la gestione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio in caso di opzione esercitabile dal soggetto controllante con riferimento ai soggetti controllati non residenti applicabile in alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), dell'art. 167 del TUIR (art. 167, comma 4-ter, del TUIR).

Art. 13 D. Lgs. 1/2024

Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione

Concordato preventivo biennale

Formazione

- È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RE, RF, RG, LM ed RS per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).

- Possibilità e «convenienza accesso per chi non vi aveva aderito dal 2025
- Verifica cause di cessazione e decadenza per chi vi ha aderito dal 2024
- In caso di verifica, chi aveva aderito al CPB e al regime di «ravvedimento» può far valere l'efficacia

Concordato preventivo biennale - cessazione

Formazione

Il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso

Il contribuente cessa l'attività

Il contribuente aderisce al regime forfetario

La società/l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società/associazione ex art. 5 modifica la compagine sociale

Il contribuente dichiara ricavi/compensi di ammontare superiore a 7.746.853,50

Concordato preventivo biennale - cessazione

Formazione

Faq 1 del 28.10.24	Trasformazione da società di capitali in società di capitali e da società di persone in società di persone non rilevano ai fini della cessazione.
Faq 2 del 28.10.24	La modifica della compagine sociale rileva solo per i soggetti ex art. 5 Tuir
Faq 3 del 25.10.24	Il decesso del socio/associato non dà luogo ad un'ipotesi di cessazione. Resta ferma, in tali ipotesi, l'applicazione della causa di cessazione prevista dall'articolo 19 del decreto (circostanze eccezionali).
Faq 4 del 25.10.24	Il passaggio di Srl dalla trasparenza ex art. 116 del Tuir al regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d'imposta oggetto del CPB o in quello precedente non è considerato causa di cessazione.
Faq 6 del 25.10.24	L'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA.

Concordato preventivo biennale - cessazione

Formazione

Faq 7 del 25.10.24	La cessazione non si verifica (solo) se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo Isa (caso analizzato è quello dell'albergo con attività complementare di bar/ristorante con inversione della prevalenza nel 2024).
Faq 5 del 17.10.24	Il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale configura una causa di cessazione dal CPB ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), in quanto tale operazione determina la cessazione dell'attività d'impresa.
Risp. 248/2024	Forfetario nel 2022 che passa in ordinario nel 2023 per superamento compensi. Dal 2024 torna nel forfetario ma supera i 100.000. Al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste, l'istante può aderire al CPB per il 2024 ma a condizione che il superamento dei 100.000 euro sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di concordato.

Concordato preventivo biennale - decadenza

Formazione

- **IL CONCORDATO DECADE SIN DALL'ORIGINE**
- a) A seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente,
- risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati,
 - ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità:
 - Reati tributari per i periodi oggetto di concordato
 - Comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA sul periodo 2023, se si determina minor reddito o minor VNP per importo >30%
 - Omessa dichiarazione per anni concordati (anche 770 e IVA)
 - Violazione sui corrispettivi in numero > 3 in giorni diversi negli anni concordati
 - Mancata esibizione documenti per accertamenti su anni concordati
 - Omessa installazione o manomissione registratori fiscali su anni concordati
- b) modifica o integrazione della dichiarazione del 2023 (redditi o VNP) in misura > 30% rispetto a quelli usati per la proposta di CPB (la proposta ricevuta è più bassa di quella corretta);
- c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (sempre in misura > 30%);

Concordato preventivo biennale - decadenza

Formazione

IL CONCORDATO DECADE SIN DALL'ORIGINE

d) Ricorre:

- una delle ipotesi di cui all'articolo 11 (cause di esclusione);
- ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 (debiti tributari e contributivi);

e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia (che fa il 36-bis, quindi avviso bonario e poi cartella).

Anche se decado, le somme dovute per CPB sono comunque dovute

Posso evitare la decadenza, se faccio ravvedimento prima dell'avvio dei controlli, per:

- Mancato versamento delle imposte da CPB
- Reati tributari
- Inesattezza o incompleta dei dati ISA del 2023

Concordato preventivo biennale - decadenza

Formazione

Faq 13 del 25.10.24 + circ. 18/E/2024	Per il primo biennio di applicazione del CPB (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al modello ISA 2024 relativo al p.i. 2023 .
Faq 14 del 25.10.24	L'articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Pertanto, l'omessa dichiarazione IRAP , per uno degli anni d'imposta 2024 o 2025 , determina la decadenza dal CPB.
Faq 6 del 17.10.24	Al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza prevista dal richiamato articolo 22, comma 3, il ravvedimento relativo all'omesso versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceveva la comunicazione dell'esito del controllo (36-bis).

Concordato preventivo biennale

Formazione

- Sono interessati i soggetti svolgono attività con ISA, che applicano gli ISA (no cause esclusione sul 2024) e che ottengono voto ai fini degli ISA
- Se si detiene sia reddito di impresa sia di lavoro autonomo, è possibile fare due concordati
- Non rileva se nel 2025 o 2026 avrò cause esclusione, oppure cambio regime contabile (ordinario / semplificato)

I debiti che rilevano sono quelli derivanti:

- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo e/o di liquidazione;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Relative a tutti i debiti esistenti al 31-12-2024

Salvo che non siano estinti o ridotti sotto soglia (o rateizzati, si ritiene) entro 31-10

Pertanto NON rilevano alla verifica del limite:

- Una cartella notificata il 10-12-2024, in quanto pendenti i 60 giorni per pagamento (rileva, invece, la cartella notificata al 01-10-2024 se non rateizzata o pagata);
- Una cartella o un avviso di accertamento notificati a novembre ed impugnati in contenzioso al 31-12-2024)

IL QUADRO E

Quadro RE: la gestione dei compensi corrisposti a cavallo d'anno

L'art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 192/2024 a modifica l'art. 54 comma 1 del Tuir, dispone che *Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.*

La nuova norma ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi.
Restano però fermi gli accertamenti e le liquidazioni d'imposta divenuti definitivi.

Quadro RE: le somme riaddebitate

Non costituiscono compensi le somme riaddebitate per utilizzo comune locali.
Esse vanno in diminuzione dei costi.

Sono invece compensi i rimborsi delle spese sostenute dall' esercente arte o professione per l' esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (spese dedotte integralmente il RE15 colonna 2)

IL QUADRO RF

I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 88 co 5 Tuir

ABROGATA la «tassazione» in un numero massimo di cinque quote di pari importo

Le novità in tema di contributi in conto capitale si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

Per i proventi incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.

RF1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²		
RF2	componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)			,00
RF4	A) UTILE			,00
RF5	B) PERDITA			,00
RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI			
	Ammortamenti ¹	Altre rettifiche ²	Accantonamenti ³	⁴
	,00	,00	,00	,00
RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio		¹	²
			,00	,00
RF8	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b))			,00
RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività			,00
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10			,00
RF12	Ricavi non annotati		ISA	²
			¹	,00
				,00

REDDITI

QUADRO LM

Mod. N.

--	--	--

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

CU ai medici forfettari ancora obbligatorie ma invio senza sanzioni



di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 16 Maggio 2025

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi		Codice fiscale	Reddito
RS371	1		2 ,00
RS372	1		2 ,00
RS373	1		2 ,00
Esercenti attività d'impresa			
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività		numero
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00
Esercenti attività di lavoro autonomo			
RS381	Consumi		,00

la compilazione dei rigi in questione DEVE avvenire indicando:

le fatture (e solo questi documenti, non anche eventuali documenti commerciali “parlanti”) in cui il contribuente si è qualificato come “soggetto iva”, e quindi che sono disponibili nel proprio cassetto fiscale nell'apposita sezione, se ed in quanto esse siano state pagate al 31/12 dell'anno interessato dalla dichiarazione.

IL MODELLO IRAP

Il caso delle dichiarazioni integrative ultrannuali

REDDITI 2025

Formazione

Sez. XVI Dichiarazione integrativa

	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
IS92	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS93	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS94	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS95	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS96	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS97	TOTALE			4	5
				,00	,00

ISA

Indici sintetici di affidabilità fiscale

— 2025 —

Sostituiscono gli studi di settore?

Qual è il loro obiettivo?

Quali benefici?

Cosa valutano?

- **Esonero dal visto di conformità** per compensazioni fino a **70.000€** (IVA) e **50.000€** (imposte dirette e IRAP). **≥9**
- **Esonero dal visto di conformità o garanzia** per rimborsi IVA fino a **70.000€**.
- **Esclusione dalle regole sulle società non operative** (Legge 724/1994, art. 30). **≥9**
- **Non applicabilità degli accertamenti per presunzioni semplici** (DPR 600/1973, art. 39 e DPR 633/1972, art. 54). **8,5 (per il 2024) o 9 (media semplice 2023-2024)**
- **Riduzione dei tempi di accertamento** fino a un anno, in base all'affidabilità fiscale. **≥8**
- **Esclusione del redditometro** se il reddito accertabile non supera di 2/3 quello dichiarato. **≥9**
- **Esenzione dalla garanzia** per chi ha un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a **9** nei tre anni precedenti.

CAUSE DI ESCLUSIONE

INIZIO ATTIVITÀ

CESSAZIONE ATTIVITÀ

RICAVI E COMPENSI > € 5.164.569

CONDIZIONE DI NON NORMALE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

- 1) contribuente che modifica l'attività esercitata per effetto dell'inizio di una nuova attività
- 2) mancato inizio attività per cause indipendenti dalla volontà dell'impresa

FORFETTARI, MINIMI, ALTRI CRITERI FORFETTARI (soc agricole)

multiattività – attività non prevalente > 30%

CATEGORIA REDDITUALE DIVERSA DA QUELLA DELL'ISA

ENTI TERZO SETTORE, ODV, APS CON REGIME FORFETTARIO

IMPRESE SOCIALI

**COOPERATIVE CHE OPERANO NEI CONFRONTI DEI SOCI,
CHE SVOLGONO TRASPORTO TAXI, NOLEGGIO CON
CONDUCENTE, CORPORAZIONI DEI PILOTI**

CAUSE DI ESCLUSIONE

La MERA PROSECUZIONE non viene annoverata tra le cause di applicazione (né quello di “cessazione e inizio dell’attività entro i successivi 6 mesi”)

Pertanto, il contribuente ricade nella causa di esclusione “inizio attività” anche quando

- cessa e inizia l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione;
- la nuova attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (acquisto di azienda, successione, trasformazione ecc.)

Inoltre, si ritiene, pur nel silenzio delle istruzioni, che “il periodo che precede l’inizio della liquidazione» sia considerato periodo di cessazione dell’attività (e che dunque il contribuente non debba presentare il modello).

CAUSE DI ESCLUSIONE

Qual è la *ratio* della esclusione da ISA?

E' possibile adeguarsi, in presenza di una causa di esclusione dagli ISA, al fine di migliorare il punteggio?

Un soggetto escluso può rinunciarvi (perché ad esempio, vuole beneficiare delle conseguenze derivanti dall'acquisizione di un punteggio superiore a 8)?

A che serve il campo «note aggiuntive»?

CAUSE DI ESCLUSIONE E NON

CONTRIBUENTI MULTIATTIVITÀ

I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa che non sono incluse nello stesso ISA, nel caso in cui il totale dei ricavi dichiarati per le attività non coperte dall'ISA relativo all'attività principale superi il 30% del totale dei ricavi dichiarati.
Pur non essendo tenuti ad applicare l'ISA, devono comunque compilare il modello pertinente, includendo il prospetto multiattività, esclusivamente per la raccolta dei dati.

CONTRIBUENTI COMPLEMENTARI

I contribuenti che svolgono più attività che, pur avendo codici ATECO differenti, sono strettamente legate all'attività principale e vengono considerate parte dell'attività prevalente. In questo caso l'attività in questione confluisce nell'ISA dell'attività prevalente.

Nuovo Ateco 2025

Nessun obbligo di comunicazione per l'adeguamento ad ATECO 2025. Tuttavia, se il nuovo codice descrive meglio l'attività, si può fare una comunicazione volontaria, tramite ComUnica (per le imprese iscritte alla CCIAA), o tramite modelli di variazione Iva per gli altri contribuenti.

Se invece cambia l'attività prevalente con cambio di codice ATECO, è necessario aggiornare i dati.

In alternativa, si indica il codice corretto nel modello Redditi 2025.

REGIME SANZIONATORIO ISA

OMESSA, INFEDELE O INESATTA COMUNICAZIONE DEI DATI



**SANZIONE AMMINISTRATIVA
(ART. 8 D.LGS 471/97)**

250 € – 2.000 €



**DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
RAVVEDIMENTO OPEROSO**

- 1/9 = 27,78 € entro 90 gg.
- 1/8 = 31,25 € entro Redditi26
- 1/7 = 35,71 € oltre Redditi26
- 1/5 = 50 € dopo la contestazione

**OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE =>
ACCERTAMENTO INDUTTIVO PREVIO
CONTRADDITTORIO**

novità costo partecipazioni

Formazione

SEZIONE IX		Valore della produzione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		1	2	3	4	5	6
RT116		,00	,00	,00	,00		
RT117		,00	,00	,00	,00		

Il CPB in RE, RF ed RG

Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia aderito al CPB, nel rigo RE21, colonna 5, va riportato il reddito indicato nel **rigo CP9, colonna 3**, del quadro CP

RE19 Altre spese documentate		Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU	
(di cui	1	,00	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)					,00
RE21 Differenza (RE6 – RE20)		Reddito attività docenti e ricercatori scientifici	Reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15 art. 5 D.Lgs 209/23	Reddito impatriati/controesodati eccedente il limite de minimis/ art. 5 D.Lgs 209/23	Redditi da prestazioni agevolate D.Lgs. 36/2021
(di cui	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche					,00



Nel caso in cui il dichiarante abbia aderito al CPB, nel rigo RG31 va riportato il reddito indicato nel rigo **CP7, colonna 5**.

RG31	Reddito d'impresa (o perdita)				,00
RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	CPB			
		Reddito effettivo	Soglia CPB	Perdita da CPB	
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	Reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15		Reddito impatriati eccedente il limite de minimis	3
		(di cui 1	2		
		,00	,00		



Il forfettario che ha aderito al CPB compila i nuovi righi LM32 – LM33

		REDDITO CPB			
Cessazione <input type="checkbox"/>	LM32	Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)	Reddito concordato	Reddito effettivo anno precedente	Quota incrementale imponibile
			1	2	3
			,00	,00	,00
Decadenza <input type="checkbox"/>	LM33	Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)			Reddito CPB al netto della quota in incrementale
					1
					,00

Flat tax ridotta **anche per i soggetti forfettari**:

Reddito concordato	—	Reddito 2023	=	Base imponibile						
				<table><thead><tr><th>Aliquota</th><th>Situazione</th></tr></thead><tbody><tr><td>10%</td><td>normalmente</td></tr><tr><td>3%</td><td>Start up (5 anni)</td></tr></tbody></table>	Aliquota	Situazione	10%	normalmente	3%	Start up (5 anni)
Aliquota	Situazione									
10%	normalmente									
3%	Start up (5 anni)									

Formazione

Il quadro CP

SEZIONE I
Imposta sostitutiva

		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis
CP1 Impresa	1	,00	,00	,00	%	,00
						Imposta art. 31-bis 5A ,00
CP2 Lavoro autonomo	1	,00	,00	,00	%	,00
						Imposta art. 31-bis 5A ,00
CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1					Imposta 2 ,00
CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1					Imposta 2 ,00
CP5 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1					Imposta 2 ,00

SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione		Plusvalenze		Sopravv. attive		Redditi da partecipazione		Utili distribuiti	
		CP6	Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	1	,00	2	,00	3	,00
Minusvalenze				Sopravv. passive		Perdite su crediti		Perdite da partecipazione	
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
CP7		Reddito concordato		Variazioni		Reddito minimo		Soglia CPB	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		Reddito concordato rettificato		Perdita non compensata					
		5	,00	6	,00				
SEZIONE III Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione		CP8		Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b) e b-bis		Cessione clientela o elementi immateriali		Minusvalenze	
						3	,00	4	,00
		Plusvalenze		Redditi da Partecipazione					
		1	,00	2	,00				
CP9		Reddito concordato		Variazioni		Reddito concordato variato		Perdita non compensata	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

Reddito d'impresa

- Plusvalenze (artt. 58, 86 e 87 TUIR) e Minusvalenze (art. 101 TUIR) realizzate
- Sopravvenienze attive (art. 88 TUIR) e passive (art. 101 TUIR)
- Perdite su crediti (art. 101 TUIR)
- Utili/perdite imputati da:
società di persone o studi associati,
srl in regime di trasparenza
- Utili distribuiti (artt. 59 e 89, TUIR) da società/enti soggetti ad IRES

Per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici, si considera solo il reddito effettivo (art. 35, co. 2, D. Lgs. n. 13/2024.)

SEZIONE IV		Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito/perdita effettivo quadro RG	Reddito/perdita effettivo quadro RE	Reddito effettivo impresa quadro RH	
Reddito effettivo	CP10	1 <input type="text" value=""/> ,00	2 <input type="text" value=""/> ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00	4 <input type="text" value=""/> ,00	
		Reddito/perdita effettivo lavoro autonomo quadro RH	Reddito complessivo effettivo			
		5 <input type="text" value=""/> ,00	6 <input type="text" value=""/> ,00			
SEZIONE V				Cessazione	Decadenza	Anno
Cessazione o decadenza	CP11 Impresa			1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
	CP12 Lavoro autonomo			1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>

CPB e IRAP

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

Il VPN concordato e “normalizzato” va riportato nel rigo:

- IP 74: per i soggetti che compilano il quadro IP
- IC76: per i soggetti che compilano il quadro IC
- IE61: per i soggetti che compilano il quadro IE.

In presenza di CPB la base imponibile IRAP sarà quella concordata rettificata; si perdono dunque le deduzioni.

il rigo IC76 (VPN) non troverà più corrispondenza algebrica rispetto a quanto esposto nei rigi da IC64 a IC75, poiché occorrerà indicare il valore del VPN concordato di cui alla colonna 4 del rigo IS250.

CPB e INPS

RR1	CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari	Quote di partecipazione	Opzione reddito effettivo quota da partecipazione
	1		2	3	4
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA					
Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
1		2		3	,00
Quota di competenza del coadiutore/collaboratore		Reddito di impresa con adesione al CPB	Reddito di impresa mista con adesione al CPB	Opzione reddito effettivo	Periodo imposizione contributiva
3A	,00	3B	,00	3C	,00
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95		Tipo riduzione	Periodo riduzione		
6		7	dal 8	al 9	

3A – Assenza di concordato: somma algebrica degli imponibili INPS a reddito effettivo

3B – Alternativo al campo 3: il reddito imponibile previdenziale derivante dall'adesione al CPB, se il contribuente versa i contributi su tale reddito. È alternativa alla colonna 3C.

3C – Alternativo al 3B: viene utilizzato per indicare l'imponibile INPS per chi ha redditi misti (parte a CPB e parte no)

3D : da barrare se si è aderito al concordato ma si paga sul reddito effettivo. In tal caso, il reddito va indicato solo in colonna 3 (non in 3B o 3C).

Formazione

Il modello CPB 2025-2026

CPB 2025-2026: confermata la possibilità di revoca ma solo entro il 30/9/2025



di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 9 Maggio 2025

novità bonus edilizi

Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale;

Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche:
per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;

Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;



QUESITO

Avrei bisogno di fare il punto della situazione sulla deducibilità dei contributi IVS pagati dall'imprenditore individuale per conto del familiare coadiuvante.

Quesiti

Formazione

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti convengono espressamente anche ai sensi dell'articolo 1252 c.c. che la rivalsa dei contributi previdenziali effettuati dal titolare dell'impresa familiare in nome e per conto del collaboratore di impresa familiare possa avvenire anche mediante compensazione con i crediti vantati dal collaboratore familiare per gli utili maturati e non ancora distribuiti.

Resta fermo l'obbligo da parte del titolare dell'impresa familiare di comunicare per iscritto al collaboratore l'avvenuta rivalsa per compensazione nei tempi utili a consentire al collaboratore l'eventuale deduzione fiscale delle somme addebitate e i conseguenti adempimenti dichiarativi.

Quesiti

Formazione

**IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**
Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Ricezione avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno

giorno

mese

anno

FIRMA DELL'INCARICATO

QUESITO

In quali casi posso mettere nella casella «impegno a trasmettere» il codice 1 (dichiarazione predisposta dal contribuente)

QUESITO

Se invio una dichiarazione a zero entro il 30/11, riservandomi di inviare una integrativa successivamente, può l'agenzia considerare la prima dichiarazione come omessa?

QUESITO

Una ditta in ordinaria deve compilare il quadro RS “dati di bilancio”?

PF: Nel prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine dell’esercizio, secondo i criteri indicati nell’articolo 2424 del cod. civ., con l’avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.

SC e SP: Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Ciò in quanto gli IAS/IFRS non prevedono rigidi schemi di bilancio.

QUESITO

Sul termine di decadenza per l'azione di controllo da parte del Fisco per l'anno 2024 non ci sono dubbi.

Ma per le annualità precedenti può dirci quali sono i termini?

QUESITO

Ho ricevuto un avviso bonario su una dichiarazione di anni precedenti in cui si comunica un maggior credito: quando e come posso utilizzarlo?

Omesso versamento dopo 1/9/2024

Formazione

- Sanzioni applicabili del 25% sul versamento in tutto od in parte non effettuato (invece del 30%);
- Stessa sanzione si applica nel caso di rettifiche ex articoli 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972: significa che per gli avvisi bonari da liquidazione sarà 1/3 del 25% (8,33% invece di 10%) e per gli avvisi bonari da controllo formale sarà 2/3 del 25% (16,67% invece del 20%);
- Restano ferme le riduzioni connesse a ravvedimento operoso.

Sanzione applicabile unitariamente determinata nella misura **del 70 %** della maggiore imposta o del minore credito utilizzato:

- a) se la violazione viene sanata con una dichiarazione integrativa, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione **del 50%**
- b) Se la violazione viene sanata con una dichiarazione integrativa dopo l'avvio dei controlli, la sanzione base torna ad essere **del 70%**.

In entrambe le ipotesi, in virtù del ravvedimento, le misure del 50 e del 70 per cento devono essere ridotte secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

Integrativa presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario di presentazione

Per la dichiarazione infedele si rende applicabile la sanzione percentuale del 50%:

Esempio: dichiarazione integrativa dell'anno 2023 a sfavore presentata il 10/01/2025:

- Presentare la dichiarazione integrativa, codice «1» nel frontespizio “dichiarazione integrativa”;
- Versare le sanzioni del 50% ravvedute ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 472/1997;
- Versare le imposte dovute + interessi (no sanzione).

- Sanzione pari al **120%** dell'imposta dovuta
- Se non sono dovute imposte si applica la sanzione **fissa di 250 euro**
- La dichiarazione è omessa se non viene presentata entro i 90 gg. successivi alla scadenza del termine ordinario



- a) Se il contribuente la presenta comunque prima che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, la sanzione applicabile è il **75%** (omesso versamento x 3), salvo il diritto alla definizione agevolata con riduzione a 1/3, ossia a 25%
- b) La sanzione del 120% è di fatto applicabile solo in caso di controllo

